



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI**

Relazione illustrativa al Decreto - Legge

**"Differimento del termine di cui all'articolo 3 del Decreto-Legge 12
febbraio 2026 n. 20 – Attivazione del percorso di studi conclusivo del
ciclo formativo dell'Istituto Tecnico Industriale (ITI)"**

Il presente decreto-legge interviene sull'articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge 12 febbraio 2026 n. 20, recante *"Attivazione del percorso di studi conclusivo del ciclo formativo dell'Istituto Tecnico Industriale (ITI)"*, al fine di differire al 30 settembre 2026 il termine ivi previsto per la predisposizione, tramite decreto delegato, della durata e del piano dell'offerta formativa del percorso di studi volto a concludere il ciclo formativo dell'Istituto Tecnico Industriale.

L'intervento si rende necessario in considerazione dello stato di avanzamento delle attività di elaborazione dei piani dell'offerta formativa relativi ai percorsi di studio da attivare a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

Le attività in corso, anche in ragione della pluralità degli indirizzi di studio interessati, richiedono un'attenta opera di elaborazione, coordinamento e armonizzazione dei relativi percorsi, articolazioni e contenuti formativi, al fine di assicurare un quadro dell'offerta formativa organico e coerente e di consentire la compiuta definizione degli ordinamenti didattici connessi al completamento del ciclo formativo dell'Istituto Tecnico Industriale.

Il termine originariamente previsto dall'articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge n. 20/2026 è scaduto in data 31 agosto 2026. La mancata adozione, entro tale termine, del decreto delegato previsto dalla medesima disposizione rende pertanto necessario un tempestivo intervento normativo volto a differire il termine, così da consentire il completamento delle attività attualmente in corso.

Il differimento al 30 settembre 2026 è ritenuto congruo e strettamente funzionale al completamento delle attività di predisposizione e definizione dei piani dell'offerta formativa, nonché alla successiva adozione del decreto delegato previsto dall'articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge n. 20/2026.

L'intervento assume carattere di necessità e urgenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e dell'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, in quanto l'avvenuta scadenza del termine rende necessario assicurare, senza soluzione di continuità, il completamento dell'iter di definizione dell'offerta formativa e la conseguente piena attuazione del percorso di studi previsto dal Decreto-Legge n. 20/2026.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882146
T +378 (0549) 885081



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI**

Il differimento consente, altresì, di assicurare che la definizione dell'offerta formativa avvenga secondo criteri di organicità e coerenza, garantendo i necessari tempi tecnici per il coordinamento dei diversi indirizzi di studio e per la compiuta predisposizione della disciplina attuativa.

Il decreto-legge si compone di un articolo unico, con il quale il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge 12 febbraio 2026 n. 20 è differito al 30 settembre 2026

IL SEGRETARIO DI STATO

Teodoro Lonfernini